

COMUNE DI TERNENGO**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE****N. 005****del 31.01.2006****OGGETTO:** Costituzione Commissione Elettorale Comunale.

L'anno **duemilasei** addì **trentuno** del mese di **gennaio** alle ore **21** e minuti **00** nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica

COGNOME e NOME	CARICA	Pr.	As.
SEGA Aldo	Sindaco	X	
MASIERO Alessandra	Consigliere	X	
MORGONI Enrico	Consigliere	X	
MARTINI Ermenegildo	Consigliere	X	
POLTO Gianpiero	Consigliere	X	
TOSIN Maurizio	Consigliere	X	
FABBRO Daniele	Consigliere	X	
FERROTTI Piermario	Consigliere	X	
TROIETTO Maria Teresa	Consigliere		X
MACHETTO Graziella in Pieri	Consigliere		X*
ZIGNONE Daniela in Monfermoso	Consigliere	X	
MOSCA Valerio	Consigliere	X	
RUSSO Luigi	Consigliere	X	
	TOTALE	11	2

(*) Assente giustificato

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale dr. **Zavagli Massimo**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor **Aldo Sega**, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

OGGETTO: Costituzione della Commissione elettorale comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 10 della Legge 21 dicembre 2005, n. 270 "Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica", come da ultimo modificato dall'art. 3 quinquies decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito in legge 27 gennaio 2006, n. 22, che testualmente recita:

"Art. 10 - (Costituzione della Commissione elettorale comunale nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti).

1. L'articolo 4-bis del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 4-bis. – 1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico.

2. *In ciascun comune l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico.*

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune. Ogni delegazione e revoca di funzioni di Ufficiale elettorale deve essere approvata dal prefetto».

2. All'articolo 12, primo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, le parole: «nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti,» sono soppresse. Il secondo comma del medesimo articolo 12 è sostituito dal seguente:

«La Commissione è composta dal sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni».

3. *Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale comunale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, è costituita non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.*"

Rilevato che gli artt. 12, 13, 14 e 15 del richiamato Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 - Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali – (G.U. n. 106 del 28.04.1967), come da ultimo modificati, recitano testualmente:

"Art. 12.

Il Consiglio comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione del sindaco e della Giunta municipale, elegge, nel proprio seno, la Commissione elettorale comunale. La Commissione rimane in carica fino allo insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio.

La Commissione è composta dal sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni."

"Art. 13.

Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al comune. Il sindaco non prende parte alla votazione.

Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti."

"Art. 14.

La Commissione elettorale comunale è presieduta dal sindaco. Qualora il sindaco sia assente, impedito o non in carica, ne fa le veci l'assessore delegato o l'assessore anziano. Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di ufficiale del Governo, la Commissione è presieduta dal commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal segretario comunale, o [, nei Comuni con oltre 10.000 abitanti,] da un funzionario da lui delegato.

Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione le riunioni sono valide se il numero dei presenti non sia inferiore a tre se la Commissione è composta di [cinque o] sette membri ed a quattro se è composta di nove. Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto in mancanza dei componenti effettivi e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale."

"Art. 15.

I membri della Commissione elettorale comunale che senza giustificato motivo non prendono parte a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla terza assenza e comunque non prima che sia decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza. Qualsiasi cittadino del Comune può promuovere la dichiarazione di decadenza.

Quando, per qualunque causa, i membri effettivi e supplenti della Commissione si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni, la Commissione decade ed il Consiglio comunale deve procedere alla sua rinnovazione con procedura d'urgenza in caso di necessità, e in ogni caso entro un mese dal verificarsi dell'ultima vacanza.

Finché la Commissione non sarà ricostituita, in caso di necessità le relative funzioni saranno svolte da un commissario prefettizio.

Nei Comuni retti da commissario, i componenti della Commissione elettorale comunale restano in carica sotto la presidenza del commissario stesso; nel caso in cui non si raggiunga il minimo legale nella riunione di seconda convocazione provvede il commissario."

Ritenuto, pertanto, di dover adempiere a tale precetto legislativo;

A seguito di votazione espressa in forma segreta e separata previa informazione sulla necessità della indicazione di un solo nominativo in scheda, con l'assistenza degli scrutatori sigg. Fabbro Daniele e Polto Gianpiero (Gruppo maggioranza) Russo Luigi (Gruppo minoranza), all'uopo designati dal Sindaco-Presidente, sono ottenuti i seguenti risultati:

A) NOMINA MEMBRI EFFETTIVI

Presenti n. 11

Votanti n. 10 (non partecipa il SINDACO)

Schede bianche: 0

Schede nulle: 0

Voti validi: 10

Il Consigliere Masiero Alessandra (Gruppo maggioranza) ha riportato voti n. 4

Il Consigliere Morgoni Enrico (Gruppo maggioranza) ha riportato voti n. 3;
Il Consigliere Machetto Graziella (Gruppo minoranza) ha riportato voti n. 3;

B) NOMINA MEMBRI SUPPLENTI

Presenti n. 11

Votanti n. 10 (non partecipa il SINDACO)

Schede bianche: 0

Schede nulle: 0

Voti validi: 10

Il Consigliere Ferrotti Piermario (Gruppo maggioranza) ha riportato voti n. 4

Il Consigliere Tosin Maurizio (Gruppo maggioranza) ha riportato voti n. 3

Il Consigliere Zignone Daniela (Gruppo minoranza) ha riportato voti n. 3

Proclamati gli eletti da parte del Sindaco-Presidente Sig. Aldo Segà;

Recepito il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento, espresso dall'ufficio competente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 co. 1 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che non è stato acquisito il parere del responsabile del Servizio Economico finanziario, in quanto il provvedimento non comporta oneri contabili.

Accertata la competenza consiliare ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

A seguito dell'esito della votazione debitamente controllato dagli scrutatori designati all'inizio di seduta;

DELIBERA

1. Di costituire nella composizione che segue, per effetto dei risultati delle votazioni di cui in premessa, la Commissione Elettorale Comunale:

A) MEMBRI EFFETTIVI

Sindaco pro-tempore Presidente

Sig. *Masiero Alessandra* Membro effettivo

Sig. *Morgoni Enrico* Membro effettivo

Sig.ra *Machetto Graziella* Membro effettivo

B) MEMBRI SUPPLENTI

Sig. *Ferrotti Piermario* Membro supplente

Sig. *Tosin Maurizio* Membro supplente

Sig.ra *Zignone Daniela* Membro supplente

2. Di dare atto che nella composizione della commissione elettorale è stata assicurata la presenza della minoranza, sia fra i componenti effettivi che supplenti;

Successivamente, su invito del Presidente, procedutosi a votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità, data l'urgenza della pratica con voti dieci favorevoli resi legalmente per alzata di mano dai dieci Consiglieri presenti, tenuto presente che il Sindaco non partecipa alla votazione.

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

PARERI DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA ***(Art. 49 D.lgs. 267/2000)***

La sottoscritta Stefania Pella, Responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 comma 2 del D.lgs 267/2000 esprime parere favorevole per quanto di competenza in merito alla regolarità tecnico – amministrativa del presente provvedimento.

Ternengo, 20/1/2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Stefania Pella)

DOCUMENTO NON UFFICIALE
SCARICATO DAL SITO WWW.COMUNE.TERNEGO.BI.IT